

CONVENZIONE DI TIROCINIO

DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(AI SENSI DELL'ART. 4, V° c., D.M. 25/3/1998, N. 142 e successive modificazioni introdotte dall'art. 11 del D.L. n. 138 del 13/08/2011)

TRA

Il Dipartimento di **FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO** dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", con sede in Bari (cap 70125), Via Orabona 4, codice fiscale n. 80002170720, d'ora in poi denominato «soggetto promotore», legalmente rappresentato dal **Prof. Francesco Leonetti**, nato a Rossano (Cosenza) il 20/12/1969, nella sua qualità di Direttore *pro tempore* del Dipartimento

e

Università degli Studi di Foggia - **Dipartimento di SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE e Dipartimento DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE** (nel proseguo denominati Dipartimenti di Area Medica), con sede legale in Via Gramsci, 89/91 - 71122 Foggia e sede operativa dei dipartimenti, Via L. Pinto, n° 1 codice fiscale 94045260711, d'ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentata dal Prof. Lorenzo Lo Muzio, nato a Foggia il 12/10/1959, nella sua qualità di Rettore *pro tempore*

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già

assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, i Dipartimenti di Area Medica dell' Università degli Studi di Foggia, si impegnano ad accogliere presso i laboratori della struttura Centro di Ricerche Biomediche "E. Altomare" n. 6 soggetti **in tesi di laurea sperimentale** su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e successive modificazioni introdotte dall'art. 11 del D.L. n. 138 del 13/08/2011

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento o l'attività di tesi sperimentale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio o della tesi sperimentale l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante o tesista inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante o tesista;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio o della tesi sperimentale, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;

- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge l'attività formativa;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento o della tesi sperimentale il tirocinante o tesista è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio o della tesi sperimentale.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante o tesista contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento delle attività, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna ai sensi dell'art. 5 D.M. 142/98 a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire), che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il conseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del soggetto promotore e del soggetto ospitante e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le parti, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.

Art. 6

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 e potrà essere rinnovata su richiesta di una delle parti ed accettazione dell’altra.

Art. 7

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, le spese di bollo sono a carico dell’Università di Bari

Francesco
Leonetti
02.12.2024
10:02:50
GMT+01:00



- *firme* -